



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Norme per la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 14 settembre 2010

Si assegna il numero 12 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 255 del 25/09/2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:



2. Il C.d.G., delibera l'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci.
3. L'erogazione di provvedimenti disciplinari a carico di componenti il Comitato di gestione, nominati dal Presidente della Provincia, sono da esso assunti su proposta dello stesso C.d.G. o per autonoma iniziativa.
4. Nel caso di inadempienza da parte del C.d.G., qualsiasi socio può adottare poteri sostitutivi comunicando i fatti al Presidente della Provincia che dovrà adottare i provvedimenti del caso.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni.
6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati ed adottati a maggioranza dei votanti e comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.
7. Dal momento dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, l'interessato dovrà considerarsi sospeso da qualsiasi attività, ivi compresa la partecipazione all'assemblea dei soci.
8. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assessore Regionale Agricoltura, Caccia e Pesca che, con decreto assessorile, potrà confermare o modificare i provvedimenti che, a quel punto, diventano definitivi.
9. In ogni grado del giudizio, il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richieda, o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.
10. La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 9

Modifica dello statuto

1. Il presente statuto tipo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci al sensi dell'art. 13 della L.R. n. 9/96 e con le modalità previste al precedente art. 7.
2. Le modifiche allo Statuto devono essere proposte dall'Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. all'attenzione del Consiglio Regionale che provvederà alla loro approvazione se le stesse saranno ritenute migliorative e risolutive ai fini di un migliore funzionamento degli organi di gestione dell'A.F.C., fatta salva la compatibilità con leggi e regolamenti vigenti.
3. Il presente statuto ed il regolamento di attuazione, di cui è parte integrante, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di Consiglio Regionale.

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRO-TURISTICO-VENATORIE

PARTE I^a

ART. 1

Finalità

1. Le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.
2. Esse sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
3. L'istituto delle A.F.V. ha il compito di mantenere e migliorare le caratteristiche ambientali, l'incremento delle specie selvatiche per le quali è rilasciata l'autorizzazione, nonché il loro irradiazione nei territori circostanti.

ART. 2

Richiesta di autorizzazione

1. Le aziende faunistico-venatorie sono autorizzate dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del 15% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R.; le A.F.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.

2. L'estensione complessiva delle A.F.V. distribuite su ogni Provincia non deve essere superiore al 20% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia. L'estensione massima di ogni azienda è determinata dalle specie e dal numero di capi che si intendono immettere e dai rispettivi piani di abbattimento; l'estensione minima delle A.F.V. deve risultare pari almeno a 100 ettari.
3. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all'Assessorato Regionale alla Caccia che, tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere della Provincia interessata, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:
 - a) planimetria catastale con l'indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;
 - b) planimetria in scala non inferiore 1:25.000;
 - c) relazione descrittiva;
 - d) piani di abbattimento;
 - e) assenso del proprietario e/o conduttore del fondo, nel caso in cui il richiedente è persona diversa.
 Nella relazione descrittiva devono essere indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie eventualmente presenti sul territorio interessato e le specie di selvaggina per le quali si intende esercitare l'attività venatoria.
5. Le aziende possono, altresì, proporre eventuali interventi, anche sperimentali, necessari al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti, le immissioni e/o le integrazioni, anche per singole specie eventualmente prodotte dall'azienda.
6. La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sulla validità degli ambienti, dei piani di abbattimento e di assestamento faunistico, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P., rilascia l'autorizzazione ed informa la Provincia per l'aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.
7. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell'autorizzazione stessa da parte dell'interessato.
8. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione all'interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è ammesso il ricorso alla Regione.
9. Le autorizzazioni di azienda faunistico-venatoria sono rilasciate prioritariamente, ai proprietari e/o conduttori dei fondi singoli o associati; in quest'ultimo caso, deve essere indicata la persona abilitata a chiedere la concessione.
10. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il programma di conservazione ambientale dell'azienda faunistico-venatoria; qualora l'azienda non persegua più finalità naturalistiche e faunistiche, si procede alla revoca dell'autorizzazione o alla trasformazione, se richiesta, dell'azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria.

ART.3

Strutture produttive

1. Il concessionario della azienda faunistico-venatoria, avuto riguardo delle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle sole finalità previste dalla legge e secondo le necessità della fauna presente, può costituire strutture produttive naturali ed artificiali, quali: piccoli appezzamenti di terreno, destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, anche con appositi parchetti da richiamo; incubatrici e madri artificiali, voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di prelievo e simili per interventi integrativi, di assestamento, di emergenza sanitaria.
2. Tali strutture, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere comunicate dal concessionario all'Amministrazione Provinciale Competente e ed alla Regione Calabria.
3. E' vietato apportare cambiamenti e/o modificazioni degli apprestamenti naturali, vegetazionali e/o paesaggistici, necessari a mantenere inalterato l'equilibrio naturale aziendale; eventuali opere di edilizia rurale sono consentite sempre che non comportino modificazioni ambientali e paesaggistiche e fatte salve le autorizzazioni previste in materia di edilizia privata; è vietato, altresì, realizzare la recinzione totale o parziale dell'intera azienda.
4. Le opere di miglioramento ambientale sono a carico del concessionario e devono essere eseguite d'intesa con i proprietari e/o conduttori dei fondi.
5. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, sentito l'Osservatorio Faunistico Regionale, accerta a

regolarità delle strutture; in caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca dell' autorizzazione.

ART. 4

Attività e controllo

1. Il controllo dell'attività dell'azienda, dei piani di abbattimento e delle specie presenti potrà essere effettuato dalla Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia.
2. La Regione, ai fini della stima della consistenza delle specie presenti, potrà avvalersi, oltre che di personale proprio, anche della collaborazione del personale specializzato dell'azienda e della collaborazione di strutture esterne, pubbliche e private, di provata esperienza in materia venatoria ed ambientale.
3. Al terzo anno dall'inizio dell' attività ed a fine stagione venatoria, la densità delle specie presenti dovrà risultare pari o superiore, per ogni 100 Ha, ai seguenti minimi: Cinghiale: 5, Muflone: 7; Capriolo: 3; Lepre: 10; Starna: 10; Coturnice:10; Fagiano: 20.
4. I concessionari delle aziende sono tenuti alla tutela ambientale e, tramite la vigilanza venatoria dell'azienda medesima, al controllo dell'attività venatoria; in caso di accertamento di violazioni devono essere informate le autorità preposte che disporranno le relative sanzioni nei confronti dei trasgressori.
5. In caso di accertamento di una o più violazioni da parte del concessionario alle norme del presente articolo, l'Ufficio Caccia regionale, può proporre alla Giunta Regionale la revoca dell'autorizzazione.
6. Le operazioni di ripopolamento, di abbattimento selettivo, cattura e caccia effettuate nell'azienda, sono annotate su apposito registro faunistico a disposizione dell'Amministrazione Regionale che può disporre il controllo con proprio personale qualificato.
7. Il piano di prelievo venatorio può essere aggiornato, anche annualmente, dal concessionario con interventi aggiuntivi e con immissioni e/o integrazioni di specie presenti nell'azienda, dandone preventiva comunicazione alla Regione che può incaricare personale tecnico dipendente di assistere.
8. Le specie selvatiche di cui al precedente comma 3 devono essere accompagnate da certificato sanitario di provenienza, rilasciato dal veterinario della unità sanitaria locale e, nel caso di fauna importata dall'estero, da quello del veterinario di confine addetto al controllo sanitario.

ART. 5

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria é ammesso in tutti i casi in cui, per decesso o per rinuncia del titolare, ne fanno richiesta gli eredi.
2. Il trasferimento é anche consentito con il consenso del concessionario che indica, nominativamente, la persona designata a succedergli e le motivazioni della sua rinuncia alla concessione.

ART. 6

Attività venatoria e cinofila

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende è consentito nel rispetto delle norme contenute nel calendario venatorio, fatte salve le deroghe di cui al comma 2, e secondo il piano di prelievo venatorio, approvato in sede di rilascio della concessione.
2. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende è soggetto:
 - a) al rispetto dei limiti imposti dai Comitati di Gestione degli A.T.C. ai fini della mobilità venatoria;
 - b) all'ottenimento della residenza venatoria nell'A.T.C. interessato;
 - c) all'opzione di caccia ai sensi dell'art. 12 della legge 157/92 e dell'art. 10 della L.R. n. 9/96;
 - d) al rispetto del numero dei capi da abbattere;
 - e) al possesso del tesserino venatorio;
 - f) al rispetto del limite di tre giorni di caccia a settimana.
3. Nelle aziende é consentito l'addestramento dei cani, per l'educazione cinofila e venatoria del cacciatore, con le seguenti prescrizioni:
 - a) su selvaggina riprodottasi allo stato naturale, con esclusione del periodo di formazione dei nidi e della riproduzione;

b) su selvaggina riprodotta in cattività e/o di allevamento, per tutto l'arco dell'anno.

4. Le aree destinate all'addestramento dei cani, non devono superare il 20% della superficie dell'azienda.

5. Nelle aree di addestramento cani, previste dal presente articolo, nelle quali possono essere svolte anche gare cinofile, è fatto divieto di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica naturale, fatta eccezione per quella riprodotta in cattività e/o di allevamento.

6. Il concessionario deve fare specifica menzione nella richiesta di concessione dell'intenzione di costituire un'area di addestramento cani, con o senza abbattimento, all'interno dell'azienda ed individuarne l'ubicazione nelle planimetrie allegate.

ART. 7

Danni alle produzioni agricole

1. I danni causati alle produzioni agricole, all'interno delle aziende faunistico-venatorie, dalla fauna selvatica cacciabile, ai sensi della legge 157/92, sono risarciti dal concessionario.

2. L'accertamento di tali danni viene effettuato dal personale incaricato dal concessionario, d'intesa con il proprietario e/o conduttore del fondo; in caso di disaccordo nell'accertamento della quantità dei danni, interviene la stazione locale della Guardia Forestale che svolge le funzioni di arbitrato.

ART. 8

Finanziamenti pubblici

1. I concessionari di aziende faunistico-venatorie possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie faunistiche presenti.

2. Nelle aziende faunistico-venatorie, site nelle zone umide o vallive e palustri, la cui maggioranza della superficie è costituita prevalentemente da acquitrini, il concessionario, per mantenere inalterato l'ambiente, può accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.

ART. 9

Controllo delle popolazioni faunistiche

1. Il controllo delle popolazioni dei predatori, viene esercitato in tutti i casi in cui gli indici di presenza, nelle aziende faunistico-venatorie, superino quelli medi nazionali ottimali indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

2. Il concessionario trasmette all'amministrazione provinciale un programma specifico, elaborato allo scopo da personale specializzato.

PARTE II^a

AZIENDE AGRO-TURISTICO-VENATORIE

ART. 10 **Finalità**

1. Le aziende agro-turistico venatorie sono costituite principalmente per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione del prelievo venatorio.

2. Esse devono preferibilmente essere collocate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

ART. 11

Richiesta di autorizzazione

1. Le aziende agro-turistico-venatorie sono autorizzate dalla Giunta Regionale nel rispetto, per ogni Provincia, del limite massimo del 15% della superficie agro-silvo-pastorale previsto dalla L.R. n. 9/96 e richiamato dal P.F.V.R.; le A.A.T.V. sono altresì vincolate al rispetto delle previsioni dei rispettivi piani faunistici provinciali.

2. L'estensione complessiva delle A.A.T.V. distribuite su ogni Provincia non deve essere superiore al 60% della superficie disponibile per strutture a gestione privata della caccia. L'estensione di ogni azienda è determinata dalle specie e dal numero di capi che si intendono immettere; l'estensione minima delle A.A.T.V. deve risultare pari almeno a 50 ettari.

3. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all'Assessorato Regionale alla Caccia che, tramite i propri uffici, la istruisce e la sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere provinciale, la domanda, presentata dai proprietari e/o conduttori dei fondi rustici anche un forma associata, dovrà essere corredata dai seguenti documenti a firma di un tecnico abilitato:

a) planimetria catastale con l'indicazione dei dati necessari ad una facile identificazione del terreno;

b) planimetria in scala non inferiore 1:25.000;

c) relazione descrittiva.

Nella relazione descrittiva devono essere indicate le caratteristiche vegetazionali, orografiche, idriche, le produzioni agricole, zootecniche e/o ittiche, le specie faunistiche stanziali e migratorie eventualmente presenti sul territorio interessato e le specie di selvaggina per le quali si intende esercitare l'attività venatoria.

5. La Giunta Regionale, sentita la Provincia interessata sulla conformità della richiesta al P.F.V.P. rilascia l'autorizzazione ed informa la Provincia per l'aggiornamento delle superfici disponibili da destinare a gestione privata della caccia.

6. Tutti gli oneri e le tasse, derivanti dal rilascio dell'autorizzazione e stabilite con legge finanziaria regionale, dovranno essere versati al momento del ritiro dell'autorizzazione stessa da parte dell'interessato.

7. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'Ufficio Caccia Regionale dovrà darne comunicazione all'interessato, specificandone le motivazioni; avverso al provvedimento, è ammesso il ricorso alla Regione.

8. Le autorizzazioni di azienda agro-turistico-venatoria sono rilasciate prioritariamente, ai proprietari e/o conduttori dei fondi singoli o associati; in quest'ultimo caso, deve essere indicata la persona abilitata a chiedere l'autorizzazione.

9. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, verifica periodicamente il programma di recupero e valorizzazione dell'azienda agro-turistico-venatoria; qualora l'azienda non persegua più finalità preposte, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 12

Programmi ed obiettivi

1. Le aziende agri-turistico-venatorio predispongono programmi nei quali, oltre a rilevare le caratteristiche agro-silvo-pastorali, orografiche ed idriche, le produzioni agricole, zootecniche ed ittiche, le specie presenti sul territorio dell'azienda, indichino gli obiettivi strategici che il concessionario intende perseguire anche ai fini dello sviluppo agro-turistico e venatorio.

2. Tali aziende devono essere situate nelle zone previste dalla L.R. n. 9/96 art. 8, comma 2, lettere a) e b); in particolare le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali non inferiori a dieci ettari ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

ART. 13

Strutture produttive

1. Le aziende agri-turistico-venatorie, per consentire il conseguimento dei fini disposti dalla normativa vigente, possono prevedere la realizzazione di strutture produttive per l'allevamento della selvaggina in cattività, da immettere ed utilizzare all'interno dell'azienda medesima; possono, altresì, realizzare, a tali fini, strutture produttive ausiliarie, quali recinzioni e voliere di ambientamento nei quali è vietato il prelievo venatorio; è consentito, altresì, realizzare la recinzione totale o parziale dell'intera azienda.
2. Eventuali opere di edilizia rurale sono consentite semprechè non comportino modificazioni ambientali e paesaggistiche, fatte salve le autorizzazioni previste in materia di edilizia privata e secondo le norme urbanistiche vigenti.
3. Le opere di miglioramento ambientale sono a carico con i proprietari e/o conduttori dei fondi.
4. La Regione, attraverso il proprio Ufficio Caccia, sentito l'Osservatorio Faunistico Regionale, accerta a regolarità delle strutture; in caso di inadempienza alle norme del presente articolo, dispone la rimozione di quelle in contrasto; nei casi più gravi propone alla Giunta Regionale la revoca dell'autorizzazione.

ART. 14

Finanziamenti pubblici

1. I concessionari di aziende agro-turistico-venatorie possono accedere, in conformità alle disposizioni vigenti, ai finanziamenti pubblici ed a quelli previsti dalle direttive CEE, per la realizzazione delle opere di miglioramento ambientale e di incremento delle specie faunistiche presenti.
2. Nelle aziende, site nelle zone umide o vallive e palustri, la cui maggioranza della superficie è sostituita prevalentemente da acquitrini, il concessionario, per mantenere inalterato l'ambiente, può accedere ai finanziamenti previsti dal precedente comma.

ART. 15

Immissioni e prelievi

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce attività venatoria il prelievo di selvaggina allevata in cattività e/o proveniente da allevamento; pertanto è consentito immettere e prelevare, durante tutto l'anno, detta selvaggina purché appartenente alle specie cacciabili indicate nel P.F.V.R.
2. La selvaggina immessa deve essere completamente recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle specie naturali presenti sia all'interno dell'azienda, che nei territori circostanti.
3. La selvaggina deve essere, prima dell'immissione, inanellata con il nome specifico dell'azienda.
4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina allevata in cattività e/o proveniente da allevamento, è consentito, al concessionario ed alle persone da esso autorizzate per tutto l'arco dell'anno.
5. Il prelievo venatorio nelle aziende agro-turistico-venatorie è soggetto:
 - a) al rispetto dei limiti imposti dai Comitati di Gestione degli A.T.C. ai fini della mobilità venatoria;
 - b) all'ottenimento della residenza venatoria nell'A.T.C. interessato;
 - c) all'opzione di caccia ai sensi dell'art. 12 della legge 157/92 e dell'art. 10 della L.R. n. 9/96;
 - d) al rispetto del numero dei capi da abbattere;
 - e) al possesso del tesserino venatorio;
 - f) al rispetto del limite di tre giorni di caccia a settimana.
6. Le operazioni di immissione e di abbattimento della selvaggina di allevamento, devono essere annotate su apposito registro vidimato, a disposizione delle Amministrazioni regionali che può disporre controlli con personale dipendente.

ART. 16

Attività cinofila

1. Nelle aziende è consentito, per tutto l'arco dell'anno, l'addestramento dei cani e/o lo svolgimento di gare cinofile, con o senza abbattimento del selvatico, per l'educazione cinofila e venatoria del cacciatore, esclusivamente su selvaggina riprodotta in cattività e/o di allevamento.
2. Il concessionario deve fare specifica menzione nella richiesta di autorizzazione dell'intenzione di svolgere attività cinofila all'interno dell'azienda.

ART. 17

Danni produzioni agricole

1. I danni causati alle produzioni agricole, all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie, dalla fauna cacciabile, ai sensi della legge 157/92, sono a carico dei proprietari e/o conduttori dell'azienda.

PARTE III^

NORME GENERALI

ART.18

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza nelle aziende è affidata alle Guardie Giurate Venatorie dell'azienda e/o a quelle Volontarie appositamente comandate dal concessionario d'intesa con le associazioni venatorie, agricole e ambientali di appartenenza.
2. Il suddetto personale, in base alle disposizioni vigenti, esercita la vigilanza sul territorio, sulla fauna tutelata presente, sull'esercizio e sul prelievo venatorio nell'azienda.
3. Le associazioni venatorie, le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e le associazioni di protezione ambientale, previste dall'art.27 lettera b) della legge n. 157/92, realizzano il coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di poter disporre, in collaborazione con il concessionario, eventuali controlli sul regolare svolgimento dell'esercizio venatorio nelle aziende.
4. Il concessionario, in caso di necessità, può chiedere all'Amministrazione provinciale l'intervento delle guardie venatorie provinciali per le attività di controllo all'interno dell'azienda.

ART. 19

Tabellazione e recinzioni

1. Le aziende sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'azienda e la seguente dicitura: Azienda Faunistico-Venatoria (o Azienda Agro-Turistico Venatoria) L.R. N. 9/96 -Aut. n. ____ del ____ Caccia consentita ai soli autorizzati
2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda, su pali o alberi, ad un'altezza tra i 2 e i 4 metri da terra e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili.
3. La responsabilità della conservazione e della manutenzione della tabellazione, è affidata al concessionario.
4. Le aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni che impediscano il libero transito della selvaggina, ad eccezione di quelle per le quali è necessario il contenimento della fauna ungulata; possono essere recintate, in tutto o in parte le aziende agro-turistico-venatorie.
5. La Regione può, per il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda, autorizzare il concessionario alla istituzione di strutture recintate, distanti almeno 150 metri dai confini, con superficie minima di un ettaro per la produzione, secondo metodi naturali, di selvaggina destinata al ripopolamento dell'azienda.
6. Possono, altresì, essere autorizzati al concessionario recinti di ampiezza non inferiore ai 50 ettari e non superiore al 30 per cento della superficie dell'azienda, destinati alla caccia degli ungulati, all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione.
7. Per tutte le altre recinzioni, non compatibili con il presente articolo, l'Amministrazione Regionale, tramite il proprio Ufficio Caccia, ne dispone la rimozione.

ART. 20

Divieti

1. Nelle aziende non è consentito circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive, di pascolo e sulle strade sterrate, ad eccezione di quelle comunali, provinciali e statali; è consentito l'uso dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dall'azienda, nonché dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole.
2. Non è consentito a nessuno nelle aziende faunistico-venatorie, la raccolta dei prodotti del sottobosco, fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori dei fondi.
3. Sono fatti salvi tutti i divieti contenuti nella legge 157/92, nella L.R. n. 9/96 e nel calendario venatorio regionale.

ART. 21

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente disciplina, compiute dal concessionario e/o da altri soggetti si applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre a quelle amministrative e penali previste nelle altre leggi in materia:
 - a) sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23 per la irregolare tenuta dei registri;
 - b) sanzione amministrativa da Euro 77,47 a Euro 464,81 per grave trascuratezza della tabellazione segnaletica dell'azienda;
 - c) sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 619,75 per immissione di selvaggina in periodi non consentiti;
 - d) sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 619,75 per il mancato inanellamento della selvaggina immessa;
 - e) sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 619,75 per l'abbattimento di selvaggina migratoria nel periodo di sospensione dell'attività venatoria;
 - f) sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 916,84 per l'immissione di fauna non prevista nel P.F.V.R.;
 - g) sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 916,84 per il controllo dei predatori effettuato non in conformità alla presente disciplina;
 - h) sanzione amministrativa da Euro 206,58 a Euro 1239,50 per i prelievi effettuati in recinti non ammessi dalla presente disciplina;
 - i) sanzione amministrativa da Euro 154,94 a Euro 916,84 per prelievi effettuati su specie non consentite in recinti ammessi dalla presente disciplina;
2. In caso di recidiva per la stessa violazione, avuto riguardo alla gravità del fatto, la sanzione amministrativa è aumentata del 50 per cento.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art.30 della L.157/92.

ART. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nella Legge 157/92 e nella L.R. n.9/96.
2. L'applicazione del presente regolamento viene affidata a tutti i soggetti giuridicamente autorizzati dalla Legge n.157/92 e dalla Legge Regionale n.9/96.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

16 SET. 2010

Scopelliti

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Scopelliti', with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized, connected letters.